



Dipartimento DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale AMBIENTE

Decreto del Presidente

N. T0128 del 14/04/2011

Proposta n. 5380 del 18/03/2011

Oggetto:

Individuazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del Decreto interministeriale di attuazione del 30.03.2010. Stagione balneare 2011.

DECRETO N.

DEL

Oggetto: Individuazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del Decreto interministeriale di attuazione del 30.03.2010. Stagione balneare 2011.

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 di attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;

VISTO il decreto interministeriale di attuazione del D.Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30.03.2010, che definisce anche i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche inerenti il controllo della qualità delle acque di balneazione;

CONSIDERATO che al fine di proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione, anche attraverso la protezione ed il

segue decreto n.

del

miglioramento ambientale, il D.Lgs. 116/08, all'art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

- a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
- b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
- c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 comma 1) del D.Lgs. n. 116/08 compete alla Regione:

- l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
- l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
- l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- la classificazione delle acque di balneazione;
- l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare;
- azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15;

CONSIDERATO che occorre dare esecuzione al D.Lgs. n.116/08 ed al Decreto di attuazione 30.03.2010, anche al fine di consentire alle amministrazioni comunali interessate l'adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che per le attività di monitoraggio e controllo delle acque di balneazione la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (Arpa Lazio);

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento n. A2492 del 24.03.2011 di valutazione e classificazione delle acque di balneazione effettuata sulla base dei risultati dei monitoraggi delle acque degli anni 2007-2010;

CONSIDERATA la necessità di individuare per la stagione balneare 2011 la lista delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio ove Arpa Lazio deve effettuare i controlli analitici ai sensi dell'art. 6 e allegato VI al D.lgs. 116/08 e dell'art. 2 e allegato A) del decreto attuativo 30.03.2010;

PRESO ATTO dei contenuti del Decreto della Presidente n. T 0298 del 7 luglio 2010 di recepimento del decreto attuativo 30.03.2010, con il quale sono state individuate le zone idonee alla balneazione per la stagione 2010 e confermati i punti di prelievo dove effettuare il monitoraggio;

segue decreto n. del

comma 4 lettera a) del D.Lgs. 116/08 e art. 2, comma 7 del decreto di attuazione 30.03.2010;

DATO ATTO che non sono comunque adibite alla balneazione le acque delle foci dei fiumi, dei torrenti, dei porti, le aree militari ecc., come dettagliatamente definite nell'Allegato 2 al presente provvedimento;

RITENUTO opportuno demandare ad Arpa Lazio l'elaborazione del programma di monitoraggio per la stagione balneare 2011, da inserire nel Portale delle Acque di Balneazione del Ministero della Salute secondo le scadenze fissate dalla normativa vigente;

STABILITO che il piano di sorveglianza delle alghe tossiche, indicato all'art. 3 del decreto di attuazione 30.03.2010, sarà effettuato sulla base del profilo delle acque (Allegato III al D.Lgs.116/08), in fase di predisposizione secondo le scadenze fissate dal decreto; si provvederà pertanto ad avviare un programma di monitoraggio adeguato al fine di consentire una individuazione tempestiva dei rischi, come riportato all'allegato 5 al presente provvedimento;

STABILITO che il piano di sorveglianza dei cianobatteri, come indicato all'art.3 del decreto di attuazione 30.03.2010, sarà effettuato sulla base del profilo delle acque (Allegato III D.Lgs.116/08), in fase di predisposizione secondo le scadenze fissate dalla normativa vigente; si provvederà pertanto ad avviare un programma di monitoraggio adeguato al fine di consentire una individuazione tempestiva dei rischi, come riportato all'allegato 6 al presente provvedimento;

CONSIDERATO che il presente decreto di individuazione delle acque destinate alla balneazione deve essere portato a conoscenza delle amministrazioni comunali per l'adozione dei necessari provvedimenti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 116/08;

RITENUTO opportuno individuare per la stagione balneare 2011 la liste delle acque e dei punti di monitoraggio ove effettuare il monitoraggio;

D E C R E T A

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;

- la stagione balneare inizia il 1° maggio e si conclude il 30 settembre 2011 mentre l'attività di campionamento inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre 2011 ;

segue decreto n. del

- i prelievi delle acque di balneazione devono essere effettuati ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del decreto di attuazione 30.03.2010; le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati all'allegato A del decreto attuativo 30.03.2010;
- di approvare l'Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, recante la lista delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2011, nonché la relativa classificazione;
- di approvare l'Allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto, recante la lista delle acque non adibite alla balneazione, per la stagione 2011, ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del decreto 30.03.2010;
- di approvare l'Allegato 3, che fa parte integrante del presente decreto recante la lista delle acque non balneabili (ex art. 7 D.P.R. 470/82 e s.m.i); tali acque possono essere nuovamente destinate alla balneazione a seguito della comunicazione, da parte del Comune interessato, delle misure di risanamento messe in atto per contrastare l'inquinamento nonché a seguito dell'esito favorevole delle analisi quindicinali dei mesi di aprile e maggio. In assenza delle sopra riportate condizioni le acque rimarranno vietate alla balneazione.
- le acque di balneazione classificate "Scarse" devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8 al D.Lgs. 116/08;
- di attivare le azioni di gestione previste all'art.2, comma 4, lettere a) e b) del decreto anzidetto qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A) al decreto di attuazione 30.03.2010;
- di far obbligo ai Sindaci, in attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.116, di :
 - a) delimitare le acque non adibite alla balneazione ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come da allegato 2;
 - b) delimitare le zone vietate alla balneazione riportate nell'allegato 3 al presente decreto, nonché a seguito della comunicazione da parte di Arpa Lazio del superamento dei valori analitici previsti all'All. A al decreto 30.03.2010 o qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

segue decreto n.

del

- autorizzare la pubblicazione del presente decreto in forma integrale sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio affinché tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza ;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Attività della Presidenza, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, consta di n. 8 pagine e di n. 7 allegati e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì

La Presidente
Renata Polverini